



Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2004¹ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 23

Capitolo 2: Indennità in caso di maternità e di paternità

Sezione 1: Inizio ed estinzione del diritto all'indennità

Art. 23 Inizio del diritto
(art. 16c e 16j cpv. 2 LIPG)

¹ Il diritto all'indennità sussiste se il neonato è in grado di vivere.

² La madre ha inoltre diritto all'indennità se la gravidanza è durata almeno 23 settimane.

Art. 24, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

Proroga del diritto all'indennità di maternità in caso di soggiorno ospedaliero prolungato del neonato
(art. 16c cpv. 2 LIPG)

¹ L'inizio del diritto all'indennità di maternità è prorogato se:

- a. la madre ne fa richiesta ai sensi dell'articolo 16c capoverso 2 LIPG; e

RS

¹ RS 834.11

Art. 25 Estinzione del diritto all'indennità di maternità
(art. 16*d* LIPG)

Il diritto all'indennità di maternità si estingue il giorno in cui la madre riprende l'attività lucrativa, indipendentemente dal grado di occupazione.

Art. 26, rubrica e frase introduttiva

Computo dei periodi d'assicurazione all'estero
(art. 16*b* cpv. 1 lett. a e 16*i* cpv. 1 lett. b LIPG)

Per determinare la durata minima del periodo d'assicurazione secondo l'articolo 16*b* capoverso 1 lettera a o 16*i* capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi di assoggettamento all'assicurazione obbligatoria della madre o del padre avente diritto in uno Stato:

Art. 28, rubrica e frase introduttiva

Computo dei periodi di attività lucrativa all'estero
(art. 16*b* cpv. 1 lett. b e 16*i* cpv. 1 lett. c LIPG)

Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l'articolo 16*b* capoverso 1 lettera b o 16*i* capoverso 1 lettera c LIPG si tiene conto anche dei periodi di esercizio di un'attività lucrativa della madre o del padre avente diritto in uno Stato:

Art. 28a Computo dei periodi di servizio
(art. 16*b* cpv. 1 lett. b e 16*i* cpv. 1 lett. c LIPG)

Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l'articolo 16*b* capoverso 1 lettera b o 16*i* capoverso 1 lettera c LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali la persona avente diritto ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 1*a* LIPG.

Art. 29, rubrica e cpv. 2

Madri e padri disoccupati
(art. 16*b* cpv. 3 e 16*i* cpv. 3 LIPG)

² Il padre che, al momento della nascita del figlio, è disoccupato, oppure che, a causa di un periodo di disoccupazione, non adempie le condizioni di cui all'articolo 16*i* capoverso 1 lettera c LIPG, ha diritto all'indennità se:

- a. fino alla nascita del figlio ha beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione; o
- b. il giorno della nascita del figlio prestava servizio ai sensi dell'articolo 1*a* LIPG e quel giorno adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera ai sensi della legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione.

*Art. 30***Madri e padri incapaci al lavoro**

(art. 16b cpv. 3 e 16i cpv. 3 LIPG)

Le madri o i padri che, al momento della nascita del figlio, sono incapaci al lavoro, oppure che, a causa di un periodo di incapacità al lavoro, non adempiono le condizioni di cui all'articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG, hanno diritto all'indennità se:

- a. fino alla nascita del figlio hanno beneficiato di un'indennità per perdita di guadagno dovuta a malattia o infortunio versata da un'assicurazione sociale o da un'assicurazione privata oppure di indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità; o
- b. al momento della nascita del figlio, pur avendo già perso il diritto a percepire il salario, hanno un rapporto di lavoro ancora valido.

*Art. 31, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché cpv. 2 e 3***Indennità per lavoratrici o lavoratori salariati**

(art. 16e e 16l LIPG)

¹ L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima del parto, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre o il padre non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- e. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

² L'indennità della madre e quella del padre sono calcolate separatamente.

³ Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.

Art. 32 **Indennità per lavoratrici o lavoratori indipendenti**

(art. 16e e 16l LIPG)

Alle madri o ai padri che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 7 capoverso 1.

Art. 33 **Indennità per madri o padri che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente**

(art. 16e e 16l LIPG)

L'indennità per madri o padri che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoverso 1 e 31.

Art. 34 **Cassa di compensazione competente**

(art. 17–19 LIPG)

¹ Competente per ricevere i formulari nonché fissare e pagare le indennità è:

- a. per le madri tenute a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi al momento del parto;
- b. per i padri tenuti a pagare i contributi AVS: la cassa di compensazione competente per la riscossione dei contributi l'ultimo giorno di congedo di paternità fruito;
- c. per le madri e i padri domiciliati all'estero, che non sono più obbligatoriamente assicurati in base alla LAVS: la Cassa svizzera di compensazione.

² L'articolo 19 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 34a **Attestati**
(art. 17–19 LIPG)

¹ Per la madre o il padre che al momento della nascita del figlio esercita un'attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro è tenuto ad attestare, mediante il formulario per l'esercizio del diritto all'indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa, il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità nonché la durata dell'impiego.

² Per la madre o il padre che al momento della nascita del figlio è disoccupata o disoccupato oppure incapace al lavoro, l'ultimo datore di lavoro attesta, sul formulario per l'esercizio del diritto all'indennità, il salario determinante per il calcolo della stessa nonché la durata dell'impiego.

³ Il datore di lavoro presso il quale il padre è impiegato durante il congedo di paternità o la cassa di disoccupazione del padre attesta la fruizione dei giorni di congedo.

Art. 35 cpv. 2–5

² L'indennità per la madre è versata mensilmente e posticipatamente. Se è inferiore a 200 franchi mensili, è versata in una sola volta alla fine del diritto.

³ Per il padre, l'indennità è versata in una sola volta posticipatamente, dopo l'estinzione del diritto secondo l'articolo 16j capoverso 3 LIPG.

⁴ È fatta salva la compensazione di cui all'articolo 19 capoverso 2 LPGa oppure all'articolo 20 capoverso 2 LAVS².

⁵ Per il versamento dell'indennità si applica per analogia l'articolo 21 capoversi 3 e 4.

Art. 36 **Contributi**
(art. 27 LIPG)

¹ I contributi ammontano allo 0,5 per cento del reddito dell'attività lucrativa. Nei limiti della tavola scalare di cui all'articolo 21 OAVS³, i contributi sono calcolati come segue:

² RS 831.10
³ RS 831.101

Reddito annuo dell'attività lucrativa		Tasso di contributo in percentuale del reddito dell'attività lucrativa
di almeno fr.	ma inferiore a fr.	
9 500	17 300	0,269
17 300	20 900	0,275
20 900	23 300	0,281
23 300	25 700	0,287
25 700	28 100	0,293
28 100	30 500	0,299
30 500	32 900	0,312
32 900	35 300	0,324
35 300	37 700	0,336
37 700	40 100	0,349
40 100	42 500	0,361
42 500	44 900	0,373
44 900	47 300	0,392
47 300	49 700	0,410
49 700	52 100	0,429
52 100	54 500	0,448
54 500	56 900	0,466

² Le persone che non esercitano un'attività lucrativa versano un contributo da 23 a 1150 franchi annui. Gli articoli 28–30 OAVS si applicano per analogia.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr



Ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 21 del ... settembre 2020¹ sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG è modificata come segue:

Art. 9 Contributo minimo

Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l'articolo 27 capoverso 2 LIPG ammonta a 24 franchi all'anno.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

RS

¹ RS **831.108**

2020-.....



21 ottobre 2020

Modifica dell'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Disposizioni d'esecuzione relative al congedo di paternità di due settimane

Commento

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Introduzione del congedo di paternità di due settimane	3
3	Commento ai singoli articoli	4
3.1	Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno	4
3.2	Ordinanza 20 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG	7
4	Ripercussioni	7
4.1	Ripercussioni finanziarie	7
4.2	Ripercussioni per gli organi esecutivi	7

1 Situazione iniziale

Il 4 luglio 2017 è stata depositata l'iniziativa popolare federale «Per un congedo di paternità ragionevole – a favore di tutta la famiglia» (18.052), che vuole imporre alla Confederazione l'introduzione di un congedo di paternità legale di almeno quattro settimane finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG).

Il 21 agosto 2018 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha deciso di proporre un controprogetto indiretto¹ sotto forma di iniziativa di commissione (18.441). Nella votazione finale del 27 settembre 2019 il Parlamento ha adottato il controprogetto indiretto (FF 2019 5677), il quale prevede l'introduzione di un congedo di paternità pagato di due settimane per i padri esercitanti un'attività lucrativa, che può essere preso in blocco o sotto forma di singoli giorni nei sei mesi successivi alla nascita del figlio. L'indennità ammonterà all'80 per cento del salario (al massimo 196 fr. al giorno) e sarà disciplinata nella legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), come l'indennità di maternità.

L'iniziativa popolare è stata ritirata il 3 ottobre 2019² con una dichiarazione di ritiro condizionato. Quest'ultimo produrrà i suoi effetti non appena il Consiglio federale, in caso di referendum, avrà confermato ufficialmente l'accettazione del controprogetto indiretto da parte del Popolo (accertamento). Il Popolo ha accettato l'introduzione di un congedo di paternità di due settimane finanziato tramite le IPG in occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020, con il 60,34 per cento dei voti.

Le modifiche delle disposizioni legali connesse all'introduzione di un'indennità di paternità richiedono anche modifiche a livello di ordinanza. Per questo motivo, occorre adeguare o emanare disposizioni d'esecuzione nell'ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG). Le modifiche consistono principalmente nella precisazione delle disposizioni attualmente vigenti soltanto per le madri in modo che possano essere applicate anche ai padri. Inoltre, per garantire il finanziamento del congedo di paternità si procede a un aumento del tasso di contribuzione IPG dallo 0,45 allo 0,5 per cento, il che implica non solo la modifica dell'articolo 36 OIPG, ma anche quella delle pertinenti disposizioni dell'ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG.

2 Introduzione del congedo di paternità di due settimane

La modifica della legge che introduce un congedo di paternità di due settimane pagato tramite le IPG è stata accettata in occasione della votazione popolare del 27 settembre 2020. Il Consiglio federale deve quindi determinare l'entrata in vigore della modifica di legge e delle relative disposizioni d'esecuzione. Per principio, i progetti devono entrare in vigore il più rapidamente possibile. Per questo motivo, la modifica della LIPG che introduce il congedo di paternità di due settimane e le relative disposizioni d'esecuzione entreranno in vigore il 1° gennaio 2021.

¹ Conformemente all'art. 73a cpv. 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP), il Consiglio federale utilizza l'espressione «controprogetto indiretto», poiché si tratta di un progetto a livello di legge.

² FF 2019 5685

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno

Titolo prima dell'art. 23

Questo titolo deve essere completato, poiché in futuro le regolamentazioni ivi contenute si applicheranno anche all'indennità di paternità.

Art. 23 Inizio del diritto

Il capoverso 1 corrisponde alla lettera a vigente. Come per la madre, anche per il padre il diritto all'indennità inizierà indipendentemente dalla durata della gravidanza, a condizione che il neonato sia in grado di vivere.

Il capoverso 2 corrisponde alla lettera b vigente. In seguito alla modifica apportata per tenere conto anche del padre, in questo capoverso viene però specificato che la disposizione si applica soltanto alla madre. Nel caso del padre, infatti, il diritto all'indennità non inizia, se il figlio nasce morto oppure si estingue, se il figlio muore (art. 16j cpv. 3 lett. d nLIPG).

Art. 24, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. a

Il padre può fruire del congedo di paternità entro sei mesi dalla nascita del figlio, il che gli garantisce una certa flessibilità nella scelta del momento in cui prenderlo. Per questo motivo, nella frase introduttiva e nella lettera a si specifica che la disposizione concernente la proroga dell'inizio del diritto si applica soltanto alla madre.

Art. 25 Estinzione del diritto all'indennità di maternità

La disposizione resta invariata dal punto di vista materiale, viene semplicemente specificato che si applica soltanto alla madre. Data la concezione della legge, secondo cui il padre non è tenuto a prendere in blocco le due settimane di congedo, la ripresa dell'attività lucrativa da parte del padre non costituisce un motivo di estinzione del diritto all'indennità.

Art. 26, rubrica e frase introduttiva

La presente disposizione viene adeguata soltanto a livello redazionale in modo che possa essere applicata anche ai padri. La regolamentazione vigente resta invariata.

Art. 28, rubrica e frase introduttiva

La presente disposizione viene adeguata soltanto a livello redazionale in modo che possa essere applicata anche ai padri. La regolamentazione vigente resta invariata.

Art. 28a Computo dei periodi di servizio

Se una persona non adempie la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cinque mesi di cui all'articolo 16b capoverso 1 lettera b o 16i capoverso 1 lettera c LIPG poiché ha prestato servizio militare o civile al momento della nascita del figlio, deve comunque avere diritto all'indennità di paternità o di maternità. Si tratta di regola di servizi di una certa durata come scuola reclute, servizio in ferma continuata, servizio di avanzamento o impiego di lunga durata nel servizio civile. Per questo motivo, viene introdotta una nuova disposizione in base alla quale, per l'adempimento della condizione summenzionata, alle persone interessate verranno computati non solo i periodi di attività lucrativa ma anche quelli durante i quali hanno prestato un servizio conferente diritto a IPG.

Art. 29, rubrica e cpv. 2

Il Legislatore ha incaricato il Consiglio federale di emanare disposizioni più dettagliate riguardo alle condizioni che i padri disoccupati devono adempiere per aver diritto a un'indennità di paternità.

Il testo dell'articolo vigente, che disciplina il diritto delle madri disoccupate, diventa il capoverso 1. Un nuovo capoverso 2 disciplinerà il diritto dei padri disoccupati. Come attualmente le madri disoccupate, in futuro anche i padri disoccupati avranno diritto a un'indennità, se fino alla nascita del figlio hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 29 cpv. 2 lett. a) o, se non percepiscono questa indennità, al momento della nascita del figlio prestavano un servizio per il quale percepivano IPG (art. 29 cpv. 2 lett. b).

La disposizione della lettera b si applica soltanto ai padri che prestavano servizio al momento della nascita del figlio. Questa regola è ripresa da quella attualmente vigente per le madri.

Secondo il disciplinamento vigente, la madre che il giorno del parto adempie il periodo di contribuzione necessario per beneficiare di un'indennità giornaliera ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma non ha fatto richiesta di questa prestazione, ha diritto all'indennità di maternità. Questa disposizione era stata emanata pensando alle madri, per non costringerle a richiedere prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in una fase avanzata della gravidanza (p. es. in caso di scadenza di un contratto di lavoro a tempo determinato durante la gravidanza).

Per i padri questa regolamentazione non viene ripresa in generale, poiché non c'è motivo di esonerare i futuri padri dalla richiesta di un'indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione durante la gravidanza delle future madri. È tuttavia prevista un'eccezione per i padri disoccupati che al momento della nascita prestano un servizio per il quale beneficiano di un'indennità delle IPG. Considerato che nel corso di un servizio di lunga durata non sono idonei al collocamento, deve applicarsi loro la stessa regolamentazione prevista per le madri disoccupate che prima del parto non ricevono alcuna indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 30 Madri e padri incapaci al lavoro

La competenza normativa conferita dal Consiglio federale in questo contesto vale anche per i padri che sono incapaci al lavoro per motivi di salute. Di conseguenza, ai padri deve applicarsi la stessa regolamentazione prevista per le madri. A tal fine si procede a un adeguamento redazionale della rubrica e della frase introduttiva del capoverso 1 nonché del capoverso 2.

Art. 31, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva e lett. e, nonché cpv. 2 e 3

La regolamentazione vigente resta invariata. La frase introduttiva del capoverso 1 e, nella versione tedesca, la lettera e, vengono adeguate dal punto di vista redazionale in modo da poter essere applicate anche ai padri. Nella versione francese della lettera e è semplicemente corretto un refuso, mentre la versione italiana va adeguata alle versioni tedesca e francese, poiché l'espressione «indipendenti dalla sua volontà» non corrisponde a quelle delle versioni tedesca («nicht auf ihr Verschulden zurückzuführen») e francese («n'impliquant aucune faute de sa part»).

Viene inoltre aggiunto un capoverso 2, il quale chiarisce che l'indennità della madre e quella del padre vengono calcolate separatamente, ovvero in base al rispettivo reddito.

Il nuovo capoverso 3 corrisponde al capoverso 2 vigente.

Art. 32 Indennità per lavoratrici o lavoratori indipendenti

La presente disposizione viene adeguata soltanto a livello redazionale in modo che possa essere applicata anche ai padri che esercitano un'attività indipendente. La regolamentazione vigente resta invariata.

Art. 33 Indennità per madri o padri che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente

La rubrica di questo articolo deve essere adeguata in modo da includere anche i padri.

Nel suo tenore vigente, la disposizione rimanda erroneamente all'articolo 30 invece che al 31. Il rinvio viene dunque modificato di conseguenza. La disposizione non cambia dal punto di vista materiale.

Nella versione francese va inoltre modificata la precisazione relativa all'indennità, attualmente esplicitamente riferita alla madre, in modo da includere anche i padri. Questo non è necessario nelle versioni italiana e tedesca, che parlano soltanto di «indennità».

Art. 34 Cassa di compensazione competente

Il contenuto del vigente articolo 34 viene ripartito su due articoli, per snellire la disposizione. L'articolo 34 disciplinerà quindi la competenza della cassa di compensazione, mentre il nuovo articolo 34a stabilirà le regole relative agli attestati.

Per quanto concerne la competenza, il vigente articolo 34 capoverso 1 rimanda all'articolo 19. Questa competenza viene sostanzialmente ripresa, con una distinzione per i padri.

La nuova lettera a stabilisce che per ricevere i formulari, fissare e pagare le indennità di maternità resterà competente la cassa di compensazione che ha riscosso i contributi al momento del parto.

La lettera b disciplina la competenza della cassa di compensazione per l'indennità di paternità. Nel caso dei padri, per ricevere i formulari, fissare e pagare le indennità sarà competente soltanto una cassa di compensazione, anche se la cassa cambia durante il termine quadro. Poiché l'indennità di paternità andrà richiesta soltanto dopo la fruizione dell'intero congedo, la competenza spetterà alla cassa di compensazione preposta alla riscossione dei contributi IPG in quel momento.

La lettera c si applica alle madri e ai padri che non sono più obbligatoriamente affiliati all'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questa disposizione concerne in particolare i frontalieri che hanno dovuto interrompere o cessare l'attività lucrativa in seguito a malattia o infortunio.

Il capoverso 2 rimanda all'articolo 19 capoversi 2 e 3, cosicché le regolamentazioni attualmente vigenti per le madri saranno applicabili anche ai padri.

Art. 34a Attestati

Il capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 34 capoverso 2, con un adeguamento redazionale volto a includere i padri. Diventa così chiaro che il salario determinante dovrà essere attestato dal datore di lavoro per il quale il padre esercitava l'attività lucrativa al momento della nascita del figlio.

Il vigente articolo 34 capoverso 3 viene spostato, con un adeguamento redazionale volto a includere i padri, nel nuovo articolo 34a capoverso 2.

Il capoverso 3 stabilisce che spetta al datore di lavoro (o alla cassa di disoccupazione) del padre attestare i giorni di congedo di paternità di cui il padre ha fruito.

Art. 35 cpv. 2-5

Un versamento mensile dell'indennità è possibile soltanto per la madre, ragion per cui il capoverso 2 viene precisato in tal senso.

Il capoverso 3 viene introdotto in virtù dell'articolo 17 LIPG. Per agevolare l'esecuzione, l'indennità di paternità sarà pagata sotto forma di versamento unico soltanto dopo la fruizione di tutti i giorni di congedo di paternità. Se il diritto si estingue prima che il padre abbia potuto fruire del numero massimo di giorni di congedo, ad esempio a causa della scadenza del termine quadro o della morte del figlio (art. 16j cpv. 3 nLIPG), l'indennità sarà versata per i giorni fruiti.

La regolamentazione concernente la compensazione, attualmente sancita nel terzo periodo del capoverso 2, viene spostata nel nuovo capoverso 4, senza alcuna modifica materiale.

Il vigente capoverso 3 diventa il nuovo capoverso 5. Anche in questo caso, la disposizione resta invariata.

Art. 36 Contributi

In virtù dell'articolo 27 capoverso 2 LIPG, il Consiglio federale ha la competenza di stabilire tramite ordinanza l'ammontare dei contributi alle IPG, fino a un massimo dello 0,5 per cento. Per garantire il finanziamento del congedo di paternità, il tasso di contribuzione IPG passerà dallo 0,45 allo 0,5 per cento.

I contributi delle persone assicurate obbligatoriamente per il cui calcolo è applicata la tavola scalare saranno graduati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. In tale ambito, andrà mantenuto il rapporto tra la percentuale menzionata nell'articolo 27 LIPG e il tasso non ridotto di contribuzione secondo l'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). La tavola scalare di cui all'articolo 36 capoverso 1 OIPG viene dunque adeguata di conseguenza.

Per contro, le singole fasce di reddito (inclusi gli importi limite superiore e inferiore della tavola scalare) restano invariate.

In seguito all'aumento del tasso di contribuzione IPG, conformemente all'articolo 27 capoverso 2 LIPG vengono adeguati anche il contributo minimo e quello massimo di cui al capoverso 2 del presente articolo.

Entrata in vigore

La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.

3.2 Ordinanza 21 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG

Art. 9 Contributo minimo

Conformemente all'articolo 36 capoverso 1 OIPG, il tasso di contribuzione IPG viene innalzato dallo 0,45 allo 0,5 per cento (cfr. commento all'art. 36 OIPG). Di conseguenza, va adeguato anche l'importo minimo previsto nell'articolo 36 capoverso 2 OIPG e nell'articolo 9 della presente ordinanza, che passerà da 21 a 24 franchi.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie

L'introduzione dell'indennità di paternità comporterà spese per le IPG pari a circa 230 milioni di franchi nel 2021. Per mantenere il livello delle liquidità almeno al 50 per cento delle uscite delle IPG, come prevede l'articolo 28 capoverso 2 LIPG, per l'introduzione del congedo di paternità sarà necessario un aumento del tasso di contribuzione IPG dall'attuale 0,45 allo 0,5 per cento. L'aumento verrà effettuato modificando l'articolo 36 OIPG.

4.2 Ripercussioni per gli organi esecutivi

Le novità relative all'indennità di paternità, applicate con le modifiche della LIPG e delle relative disposizioni di ordinanza, comporteranno un onere amministrativo supplementare per gli organi esecutivi.